

## INFORMATIVA PER I DEPOSITANTI

### Informazioni di base sulla protezione dei depositi ai sensi del Regolamento n. 2016-01 “Fondo di garanzia dei depositanti”

|  |   |
|--|---|
| I depositi presso BANCA DI SAN MARINO S.p.A sono protetti da:        | Fondo di Garanzia dei depositanti istituito nella Repubblica di San Marino.[i]  |
| Limite della protezione:   | 100.000 euro per depositante e per banca[iii] o in caso di valute diverse dall'Euro relativo controvalore   |
| Se possiede più depositi presso la stessa banca:                     | Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono “cumulati” e il totale è soggetto al limite massimo di protezione di 100.000 euro, o relativo controvalore se in valuta diversa.  |
| Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone: | Il limite di 100.000 euro, o il relativo controvalore se in valuta diversa, si applica a ciascun depositante separatamente.[iii]  |
| Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta della banca:      | 20 giorni lavorativi[iv]  |
| Valuta del rimborso:   | EUR o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del deposito.   |
| Contatto:  | Fondo di Garanzia dei Depositanti c/o Banca Centrale della Repubblica di San Marino Via del Voltone 120 - 47890 San Marino - Repubblica di San Marino<br>Tel.: 0549 882 325, Fax: 0549 882 328 Country code: (+) 378 E-mail: <a href="mailto:infofgd@bcsm.sm">infofgd@bcsm.sm</a> |
| Per maggiori informazioni:   | <a href="http://www.bcsm.sm">www.bcsm.sm</a>  |

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

##### [i] Sistema responsabile della protezione del suo Deposito

Il Suo deposito è protetto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge e regolato dall'articolo 100 della Legge n. 165/2005, dal Decreto Delegato n. 111/2011, dall'articolo 56 della Legge n. 189/2015 e dal Regolamento BCSM n. 2006-01. In caso di liquidazione coatta amministrativa della Sua banca, i Suoi depositi saranno rimborsati fino a 100.000 EUR, o relativo controvalore, dal sistema di garanzia ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo II.1.1 del summenzionato Regolamento.

##### [iii] Limiti generale della protezione

Nei casi in cui venga disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca, i depositanti sono rimborsati dal Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito presso Banca Centrale. Il rimborso non può superare 100.000 EUR per banca e per depositante. Ciò significa che tutti i depositi presso la stessa banca sono sommati per determinare il livello massimo di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, la richiesta di rimborso non potrà superare i 100.000 EUR.

##### **Nei seguenti casi il limite massimo di copertura può non trovare applicazione :**

- a) i depositi di persone fisiche derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private;
- b) i depositi che soddisfano talune esigenze di carattere sociale e che sono collegati a particolari eventi della vita di un depositante quali il matrimonio, il divorzio, il pensionamento, il licenziamento, l'esubero, l'invalidità o il decesso;
- c) i depositi che sono basati sul pagamento di prestazioni assicurative o indennizzi per lesioni personali dolose o ingiusta condanna.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet [www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm), consultando il Regolamento BCSM n. 2016-01 all'articolo III.1.3.

##### [iii] Limite di protezione per i conti cointestati

In caso di conti cointestati, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR. Nel caso di depositi intestati a società di persone, associazioni o altri enti collettivi privi di personalità giuridica e quindi di autonomia patrimoniale rispetto ai propri soci o associati, si applicano analogicamente le disposizioni sul conto cointestato, fatta salva la possibile applicazione di quote non paritetiche.

##### [iv] Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi della Repubblica di San Marino è costituito dal Fondo di Garanzia dei depositanti istituito presso Banca Centrale, Via del Voltone, 120 - 47890 San Marino - Repubblica di San Marino, tel: 0549 882325, E-mail: [infofgd@bcsm.sm](mailto:infofgd@bcsm.sm), sito: [www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm). Il Fondo, nei limiti dei propri attivi, delle risorse acquisibili e delle paritetiche aspettative dei depositanti della Sua banca, rimborserà i Suoi depositi fino a 100.000 EUR (o somma controvalorizzata al tasso di cambio del giorno in cui si producono gli effetti della liquidazione coatta amministrativa) entro: 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020; 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023; 7 giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024.

Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora il Fondo non sia in grado di rendere disponibile l'importo rimborsabile entro 7 giorni lavorativi, l'Organo di Gestione del Fondo, su richiesta motivata dei depositanti, deve comunque garantire l'accesso da parte di questi ultimi ad un acconto sui loro depositi protetti di importo sufficiente a far fronte, per gli ulteriori giorni occorrenti al rimborso, al costo della vita. La richiesta di cui sopra deve pervenire all'Organo di gestione già corredata dei dati forniti all'uopo dalla banca. In caso di mancato rimborso entro questi termini, è necessario prendere contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: [www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm), anche consultando il Regolamento BCSM n. 2006-01 all'articolo III.1.5.

##### Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino sono riportate nel Regolamento BCSM n. 2016-01, consultabile nel sito Internet [www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm) ed in particolare agli articoli III.1.2 e III.1.4. La Sua banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla banca anche nell'estratto conto.